



Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza n. 01 – s.s. 2013/2014

La Commissione di Appello Federale, composta dai signori

Dr. Paolo Maria Tonini	Presidente
Prof. Giulio Vesperini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente relatore

Il giorno diciassette luglio duemilatrecenti e tre riunita nella sede della Federazione Italiana Rugby, stadio Olimpico, Foro Italico, curva Nord, con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, per discutere e deliberare sull'appello presentato dalla società VASARI RUGBY AREZZO ASD, in persona del presidente p.t. Daniele Gelli avverso la decisione del G.S.R. comunicato GSR/UNDER 16/35 della Stagione Sportiva 2012/2013 riunione del 19/06/2013, con la quale veniva respinto il reclamo presentato dalla stessa società Vasari Rugby Arezzo ASD contro la decisione del G.S.R. comunicato GSR/UNDER 16/33, riunione del 5/06/2013, relativa alla sanzione comminata agli atleti Bianchi Jacopo e Hasani Misket del Vasari Rugby Arezzo ASD, durante l'incontro tenutosi in data 2/06/2013 tra il Vasari Rugby Arezzo ASD e il Rugby Academy ASD, per violazione dell'art. 26 n. 1 lettera k) del Regolamento di Giustizia, che comminava ai giocatori, rispettivamente, tre e due settimane di squalifica per il comportamento tenuto dagli stessi durante e dopo un raggruppamento in attacco per il Rugby Academy ASD.

L'appellante Vasari Rugby Arezzo ASD ha prodotto due filmati, su supporto digitale, relativi all'azione che ha portato alla comminazione della sanzione nei confronti degli atleti Bianchi ed Hasani; anche la Rugby Academy ASD, pur non costituita, ha fatto pervenire un documento filmato su supporto digitale.

Sentito il presidente della società, Sig. Gelli, il quale chiede:

- a) l'applicazione dell'articolo 5 del Regolamento di Giustizia (non punibilità per causa di forza maggiore);
- b) sia tenuto conto della giovane età dei tesserati;
- c) sia valutata l'azione breve ed esclusivamente difensiva dei due tesserati oggetto di aggressione da parte di soggetti posti in posizione dominante rispetto ad essi;
- d) l'applicazione della circostanza attenuante previste dall'articolo 10 comma 1 lettera c del Regolamento di Giustizia;
- e) sia tenuto conto che la sanzione più grave è stata comminata ad un giocatore del Rugby Academy ASD;
- f) sia valutato l'intervento nella circostanza che ha portato alla irrogazione della sanzione di un adulto del quale non si conoscono le generalità;
- g) sia riconosciuta la legittima difesa;
- h) in subordine, sia applicato l'articolo 26, comma 1 lettera i) nella previsione minima della pena;



Federazione Italiana Rugby

i) sia disposta la sospensione della pena ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del Regolamento di Giustizia. Sentito il Procuratore Federale Avv. Luca Di Gregorio, che richiede il rigetto dell'appello.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione, come da dispositivo di cui è stata data contestuale lettura in udienza.

@@@@@

In primo luogo deve dichiararsi inammissibile in quanto irrituale la produzione di filmato su supporto digitale offerta dalla Rugby Academy ASD che non risulta costituita nel giudizio; conseguentemente la stessa non può essere esaminata. Del pari inammissibile appare la produzione dei filmati su supporto digitale effettuata dal Vasari Rugby Arezzo ASD, in quanto gli stessi non offrono la piena garanzia tecnica richiesta dall'articolo 77 comma 1 del Regolamento di Giustizia; conseguentemente, i filmati prodotti dalla Vasari Rugby Arezzo ASD non possono essere esaminati. Quanto al presunto intervento di un adulto durante la fase di gioco che ha portato alla irrogazione della sanzione nei confronti degli atleti Bianchi e Misket, esso non è stato rilevato dall'arbitro nel proprio referto.

Non ci sono dunque elementi per concedere le esimenti e le attenuanti richieste.

In considerazione di quanto sopra l'appello deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Commissione di Appello Federale,

visto l'articolo 81 del Regolamento di Giustizia rigetta l'appello proposto dalla Vasari Rugby Arezzo ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale Emilia Romagna del 19 giugno 2013..

Dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, il giorno 17/07/2013

Il Presidente

Dr. Paolo Maria Tonini

Il Segretario C.A.F.